

DECISIONE N. 2/2004 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del 28 aprile 2004

che istituisce un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per taluni prodotti originari del Messico ed elencati nell'allegato I della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico

(2004/805/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 ⁽¹⁾ (in appresso «decisione n. 2/2000»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10, paragrafo 5, della decisione n. 2/2000 dispone che le parti avviano trattative sull'eventuale apertura di un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i filetti di tonno.
- (2) Le trattative si sono concluse in modo soddisfacente per entrambe le parti.
- (3) In forza dell'articolo 3, paragrafo 5, il Consiglio congiunto può disporre un'abolizione dei dazi ad un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli da 4 a 10, o migliorare in altro modo le condizioni di accesso ivi specificate.
- (4) La decisione del Consiglio congiunto relativa all'abolizione di un dazio doganale o al miglioramento delle condizioni di accesso sostituisce quanto disposto dagli articoli da 4 a 10 per il prodotto di cui trattasi,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea istituisce un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i filetti di tonno originari del Messico, conformemente all'allegato III della decisione n. 2/2000, secondo quanto disposto dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

A partire dal terzo anno l'aumento annuo del contingente dipenderà dall'esaurimento del contingente dell'anno precedente. Ai fini del presente articolo il contingente si intende esaurito qualora, al 31 dicembre di ciascun anno, la quantità totale disponibile nell'anno considerato sia stata usata almeno all'80 %.

Articolo 3

Il contingente sarà aperto dal giorno di entrata in vigore della presente decisione. A partire dal secondo anno il contingente sarà aperto il 1° gennaio di ogni anno.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 2004.

Per il Consiglio congiunto

il Presidente

L. E. DERBEZ

⁽¹⁾ GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 2/2002 (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 23).

